

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 40

Riunione del 24 febbraio
2010

26.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- **GERACI RITA**
- **PALLAVOLO VIRTUS 1962**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente - Relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Massimo Baldi - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale,
vista la relazione ex art. 72 R.G. della Procura federale, con la quale si deferivano:
- Geraci Rita, per avere omesso, nella sua qualità di Presidente della Pallavolo Virtus Volley 1962, di acquisire i certificati medico sportivi di idoneità all'esercizio dell'attività agonistica della atleta Maria Battaglia, Elisa Crea, Valentina Laganà e Annalisa Raso, per l'ottenimento dei quali è responsabile e garante nei confronti della Federazione. Con richiesta della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.
- Pallavolo Virtus Volley 1962 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 55 per i medesimi fatti contestati al suo Prersidente. Con rchiesta della multa per €300.

Disponeva l'instaurazione del giudizio e la convocazione degli incolpati per la riunione del 3 febbraio 2010.

In detta riunione veniva esaminata l'istanza di rinvio della Pallavolo Virtus 1962 a motivo di gravi e documentati motivi di salute del Sig. Luigi Cilea, Dirigente Allenatore della squadra, già delegato dalla Presidente a rappresentare la medesima e il sodalizio nel procedimento.

Disposta la proroga ex art. 18 R.G. In considerazione altresì della particolare complessità del procedimento (che meglio innanzi sarà illustrata), la discussione veniva rinviata alla riunione del 24 Febbraio 2010.

A detta riunione erano presenti:

Per la Procura Federale l'Avv. Marchei che insisteva nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 R.G. e sopra riportate.

Per gli incolpati il Sig. Luigi Cilea e l'Avv. Lucia Ranalli che chiedevano non farsi luogo a sanzione.

Udite le parti ed esaminati gli atti la Commissione Giudicante Nazionale

RILEVA

Il presente procedimento, come sopra accennato ha avuto, quanto meno nel suo avvio, un complesso esordio. L'azione disciplinare trova infatti la propria origine remota proprio in un esposto disciplinare che lo stesso sodalizio ha svolto nei confronti delle quattro atlete Maria Battaglia, Elisa Crea, Valentina Laganà e Annalisa Raso che, a detta del denunziante, avrebbero violato i principi di lealtà e probità per aver disputato, nella fase iniziale della stagione 2009-2010, alcuni allenamenti con altra società, la Medivolley Reggio Calabria, all'insaputa del sodalizio con il quale erano tesserate.

Nell'esposto medesimo veniva fatto cenno all'iniziativa già assunta dalle atlete Laganà e Raso in merito alla richiesta di scioglimento del vincolo dalla Pallavolo Virtus 1962, rivolta alla CTA a motivo del rispettivo mancato conseguimento del certificato medico sportivo di idoneità allo svolgimento dell'attività agonistica.

La Procura Federale, ritenendo, in presenza delle contestazioni delle incolpate, non sufficientemente provate le accuse, disponeva l'archiviazione del procedimento.

Avviava, peraltro, procedimento nei confronti degli odierni incolpati per i fatti riportati.

Nelle difese prodotte nel corso del procedimento, gli incolpati hanno riconosciuto che le quattro atlete più volte menzionate, non sono state sottoposte alla visita specialistica relativa alla corrente stagione agonistica (2009-2010).

Le giustificazioni addotte per tale difetto sono riferite dagli incolpati ad una varia serie di fattori:

In linea generale, osservano gli incolpati che la realtà socio-sanitaria in cui il sodalizio si trova ad operare non consente il tempestivo ottenimento della prescritta certificazione medica – che il sodalizio rimette alla cura ed alle spese delle atlete, non disponendo, a proprio dire, di risorse economiche sufficienti a provvedervi in via diretta- da parte delle due sole strutture pubbliche in grado di rilasciarla, se non a prezzo di gravissimi ritardi ovvero di ingenti ed onerosi esborsi per il tempestivo rilascio del certificato di idoneità sanitaria da parte di più efficienti strutture private.

Nello specifico, e vale a dire con riferimento alle singole atlete, gli incolpati rilevano come le stesse, siano state regolarmente sottoposte a visita medico sportiva nelle passate stagioni agonistiche (provando tale circostanza) ed allegando i moduli che, ad inizio stagione, sarebbero stati compilati e consegnati alle atlete affinché le stesse provvedessero ad effettuare la prescritta visita.

In effetti venivano allegate dagli incolpati numerose dichiarazioni di altre atlete della squadra che asseveravano la costanza della prassi adottata dal sodalizio di compilare e consegnare i moduli per le visite alle atlete ad inizio stagione, accompagnandoli con una comunicazione del Presidente che raccomanda una tempestiva prenotazione onde evitare l'esercizio di attività non coperta da certificazione.

./.

Tutte le atlete, a quanto consta, hanno potuto ottenere la certificazione con circa tre-quattro mesi di ritardo rispetto all'inizio dell'attività.

Gli incolpati hanno altresì sostenuto che il difetto di certificazione medica sia stato ad arte preconstituito dalle atlete originariamente denunciate al fine, in mala fede coltivato, di procurarsi un valido motivo per ottenere lo scioglimento del vincolo.

OSSERVA

L'obbligo dell'ottenimento della certificazione è imposto dalla legge statale (Lg. 26 ottobre 1971 n.1099; D.M. Sanità 18 febbraio 1982) che demanda alla legislazione Regionale le modalità attuative di tale obbligo. Per quanto riguarda la Regione Calabria, le norme attuative si rinviengono nella L.R. n. 10/2001, il cui art.7 comma 2, stabilisce testualmente” 2. *Le società, le assicurazioni e gli enti o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, al rispetto di quanto segue:*

a) subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti ed a valida certificazione di idoneità sportiva prevista dalla presente legge;

b) custodire e conservare per cinque anni i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone la scadenza e la validità giuridica;

c) verificare la regolarità della posizione sanitaria degli atleti che prendono parte alle gare agonistiche, dalle stesse organizzate, mediante esame del libretto sanitario di cui all'articolo 6;

d) ai fini della pratica sportiva agonistica, non accettare, in quanto privi di ogni validità, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 3;

e) avviare gli atleti a visita medico-sportiva per il riconoscimento dell'idoneità agonistica, attraverso apposito modulo conforme all'allegato 2 della circolare n. 7 del 31 gennaio 1983 del Ministero della sanità;

f) sospendere temporaneamente dall'attività sportiva gli atleti le cui condizioni psico-fisiche si ritengono inficiate da sopraggiunti eventi di qualsiasi natura ed eventualmente avviarli a nuova visita di idoneità attraverso dettagliata e riservata motivazione scritta;

g) vigilare sull'osservanza delle norme vigenti in materia di doping.

Sulla base dell'indicata normativa, non pare inutile rammentare che la Suprema Corte di cassazione ha ritenuto responsabili di omicidio colposo i Dirigenti Sportivi che avevano consentito all'atleta, mediante il rilascio della vidimazione provvisoria del cartellino e senza acquisire la debita e completa certificazione medica di idoneità allo sport agonistico, di partecipare ad un torneo rivelatosi per lui purtroppo letale (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 07/07/1992).

E' per tali motivazioni che l'art. 21 RAT rende Il legale rappresentante dell'associato responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta rendendolo in pari tempo garante nei confronti degli organi federali, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

./.

Appare a questo punto persino superfluo rilevare come indifferenti risultino, rispetto a tale obbligo, diversi accordi fra sodalizio e atleti ovvero prassi più o meno consolidate dipendenti da contingenze riferibili all'organizzazione sanitaria locale.

Appare altrettanto superfluo rilevare come risultino operanti, nella Provincia di Reggio Calabria, ben 10 strutture (tre nel capoluogo e sette nei comuni vicini) pubbliche in grado di rilasciare la predetta certificazione (cfr sito web della ASP Reggio Calabria – ASL 11: <http://www.asp.rc.it>)

La responsabilità del legale rappresentante e, ex art. 55 R.G., del sodalizio deve pertanto ritenersi di carattere oggettivo: l'atleta sprovvisto di certificazione medica dell'idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo non può essere tesserato, ed il legale rappresentante del sodalizio che in simile difetto ne richieda il tesseramento è, per ciò stesso, responsabile nei confronti della Federazione. Aggrava simile responsabilità la circostanza dell'impiego di atleti sprovvisti di certificazione di idoneità all'esercizio di attività sportiva.

Questa Commissione ha già avuto modo di esprimere un orientamento particolarmente rigoroso in merito all'obbligo in parola, estendendone la portata, a tutela del bene primario della salute “ a chiunque tragga vantaggio dalle prestazioni dell'atleta” (cfr. Com.Uff. n. 1 del 9 settembre 2009 51.08.09), ivi ricomprendendo nel novero dei soggetti tenuti all'osservanza dell'art. 21 RTA anche i soggetti cessionari degli atleti in prestito.

Come nel caso citato, tuttavia, la possibilità che le atlete Maria Battaglia, Elisa Crea, Valentina Laganà e Annalisa Raso abbiano ritardato la presentazione della domanda per la visita medico-sportiva, al malizioso fine di preconstituirsì un motivo di scioglimento del vincolo dal sodalizio di appartenenza, induce questa Commissione a restituire alla Procura gli atti ai fini dell'eventuale accertamento di responsabilità disciplinari in capo alle atlete sopra menzionate sotto il profilo della violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva imposto dall'art. 17 comma 3 Statuto FIPAV

PQM

Dispone applicarsi la sanzione della sospensione dalle attività federali per mesi due della Sig.ra Geraci Rita, n.q. di Presidente pro-tempore della Pallavolo Virtus 1962

Dispone applicarsi nei confronti della Pallavolo Virtus 1962 la sanzione della multa per Euro 300

Dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale come da separata ordinanza.

IL PRESIDENTE

Avv. Costanza Acciai



Roma, 2 marzo 2010